I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3690/86 DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 1986

relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2112/78 [1] ha approvato a nome della Comunità la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 [2];

considerando che il Consiglio ha manifestato a più riprese una volontà politica favorevole allo snellimento delle formalità e dei controlli alle frontiere interne della Comunità;

considerando che la procedura risultante dalla convenzione TIR implica, ad ogni varco di frontiera, l'espletamento di formalità praticamente identiche presso l'ufficio doganale di uscita e poi presso quello di entrata;

considerando che, attribuendo all'ufficio doganale di entrata i compiti che normalmente sono assolti dal corrispondente ufficio di uscita, si potrebbero ridurre in misura notevole i tempi di attesa alle frontiere nei casi di applicazione della procedura prevista dalla convenzione TIR al varco di una frontiera comune a due Stati membri;

considerando che, alla riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo ha manifestato la volontà di proseguire i lavori per la soppressione progressiva delle formalità alle frontiere; che la Commissione si è espressa in forma analoga nel « libro bianco » facendo notare tra l'altro che si potrebbero ottenere semplificazioni, evitando il ripetersi dei controlli dalle due parti della frontiera, e che i medesimi intenti si palesano nelle iniziative adottate da alcuni Stati membri per sopprimere una parte dei controlli alle frontiere comuni;

considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985 ha fatto propri gli obiettivi di attuazione del mercato interno e di abolizione delle frontiere interne, fissati dalla Commissione per il 1992;

considerando che l'articolo 48 della convenzione TIR consente alle parti contraenti che formano un'unione doganale o economica di adottare norme particolari per le operazioni di trasporto in partenza o a destinazione o in transito nel loro territorio, purché tali norme non ledano le facilitazioni previste dalla suddetta convenzione;

considerando che tra gli Stati membri esiste attualmente una stretta collaborazione; che questa collaborazione si rafforzerà ancora con l'applicazione della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri [3]; che tale collaborazione consente di semplificare nel senso suddetto le formalità prescritte, nell'ambito della convenzione TIR, al varco di una frontiera della Comunità, senza che aumentino i rischi di frode,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le altre disposizioni previste dalla convenzione TIR, le norme particolari di cui in appresso si applicano ai trasporti di merci accompagnate da carnet TIR in partenza o a destinazione o in transito nel territorio della Comunità.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

— « convenzione TIR », la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;

— « spedizione TIR », ogni spedizione accompagnata da carnet TIR;

— « frontiera interna », la frontiera terrestre comune a due Stati membri;

[1] GU n. L 252 del 14. 9. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 31 del 2. 2. 1983, pag. 13.
[3] GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

— « ufficio di partenza », ogni ufficio doganale situato in uno Stato membro dove abbia inizio, per l'intero carico o per parte di esso, il trasporto internazionale secondo il regime TIR ;

— « ufficio di uscita », l'ufficio doganale dal quale la spedizione TIR lascia il territorio dello Stato membro che ha attraversato ;

— « ufficio di entrata », l'ufficio doganale dal quale la spedizione TIR entra nel territorio dello Stato membro che attraverserà.

Articolo 2

1. Quando una spedizione TIR varca una frontiera interna, deve essere presentata secondo le formalità di cui agli articoli 21 e 22 della convenzione TIR, soltanto all'ufficio di entrata, a meno che l'ufficio di uscita corrispondente non sia al tempo stesso ufficio di partenza.

2. Oltre alle formalità che gli spettano come tale, l'ufficio di entrata espleta le formalità di cui al paragrafo 1 spettanti all'ufficio di uscita corrispondente e lo informa di ciò senza indugio.

Articolo 3

1. Le constatazioni effettuate dalle autorità dell'ufficio di entrata di uno Stato membro per l'applicazione del presente regolamento hanno, nello Stato membro che la spedizione TIR ha attraversato da ultimo, il medesimo valore probante delle constatazioni effettuate dalle autorità di tale Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si trasmettono, se necessario, le constatazioni, i documenti, le relazioni, i verbali e le informazioni inerenti alle spedizioni TIR, nonché alle irregolarità constatate.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della convenzione TIR le irregolarità constatate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, si considerano rilevate nello Stato membro che la spedizione TIR ha lasciato da ultimo.

Tuttavia, le constatazioni si considerano fatte nello Stato membro di entrata qualora l'irregolarità constatata costituisca solo una infrazione alle leggi e ai regolamenti vigenti in questo Stato membro oppure qualora sia constatata un'eccedenza in questo stesso Stato.

Senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali, la riscossione dei dazi ed altre imposte esigibili è effettuata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro in cui si considera che siano state effettuate le constatazioni.

Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non ostano agli accordi conclusi o da concludere tra due o più Stati membri intesi a ridurre o a sopprimere le formalità al varco delle frontiere comuni.

Articolo 6

1. Il comitato della circolazione delle merci, di cui all'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 222/77 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/85 [2], può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro

2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 222/77.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.